



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI
Controversie collettive di lavoro

Via Formovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it PEC: dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **03 dicembre 2015**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91 ss.mm.ii., attivata da **LIMONI SPA**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Francesco Caccavo, Paola Di Meo e Luca Pio Guida, assistiti dal consulente legale Avv. Fabio Pulsoni;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Luca De Zolt;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli e per la RSA Simona Benedetti Michelangeli;
- per UILTuCS Naz.le, Sergio Del Zotto, in forza di delega agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto - esercente attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria e cosmetica, ed inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" - con comunicazione del 19.10.15 ha avviato procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91 ss.mm.ii., dichiarando un esubero pari a n. 105 lavoratori, su un organico complessivo di n. 1784 dipendenti;
- con nota trasmessa in data 05.11.15 (prot. 20188 del 06.11.15) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale, e, pertanto, con nota del 27.11.15 (Prot. n. 21878), lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alle motivazioni sottese alla comunicazione di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente richiamata. Tenuto conto che l'esubero iniziale di 105 lavoratori si è ridotto ad oggi a n. 100 unità, la Società ha illustrato la necessità di procedere alla chiusura di n. 22 punti vendita, non più redditivi e/o con riguardo ai quali è imminente la scadenza dei relativi contratti di locazione. A tal riguardo, la Società ha precisato che le progressive chiusure di

FOR

alcuni punti vendita sono state programmate sulla base di un più ampio e complessivo Piano di riorganizzazione aziendale oggetto di accordo quadro sottoscritto con le OO.SS. nel 2014. Gli ulteriori attuali n. 12 punti vendita, interessati dalla presente procedura, sono stati già oggetto - in forza di verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 10.12.14 - di Cigs per cessazione di attività, per la durata di 12 mesi, che giungeranno in scadenza il prossimo 29 dicembre. In esito all'incontro odierno, dopo ampio confronto, stante l'esubero complessivo pari a n. 100 unità lavorative, le Parti hanno concordato in ordine alla sussistenza dei presupposti per ricorrere all'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi per cessazione di attività di n. 22 punti vendita, per complessivi n. 63 esuberanti. A tal riguardo, la Società ha dichiarato la impraticabilità di forme alternative di riduzione dell'orario di lavoro, stante l'improcrastinabile necessità di chiusura dei punti vendita, e di aver provveduto a comunicare al competente Ufficio di questo Ministero la interruzione del Contratto di solidarietà difensivo riguardante alcuni dei citati negozi in cessazione. Con riguardo all'esubero residuo di 37 lavoratori - pari all'attuale organico dei 12 punti vendita già cessati - le Parti, stante l'impossibilità di accedere ad altro ammortizzatore sociale conservativo, sono advenute ad un accordo di mobilità, come di seguito specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE PARZIALE DI ATTIVITÀ.

1. Limoni spa presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ed i.o.- ai sensi degli artt. 21, 22 e 25 D.Lgs. n. 148/15, nonché della Circolare n. 24 del 05.10.15 - al fine della concessione del Trattamento Straordinario di Integrazione Salariale per crisi aziendale per cessazione di attività.
2. Il citato trattamento sarà richiesto per complessivi **n. 22 punti vendita** - elencati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente verbale -, per la durata massima di **12 mesi, a decorrere dal 07.01.16**, e riguarderà un numero massimo di **63 lavoratori** - pari all'intero organico in forza ai citati punti vendita -, che saranno progressivamente sospesi **sino ad massimo delle zero ore senza rotazione**, all'atto della effettiva chiusura dei negozi. Stante la già programmata chiusura dei citati punti vendita, **come specificato in premessa**, le Parti si danno atto che il periodo di 12 mesi, che sarà richiesto dalla Società, costituisce l'arco temporale massimo complessivo, nell'ambito del quale si collocheranno le progressive chiusure dei singoli punti vendita, con la determinazione della data di inizio di tale periodo in concomitanza con la prima effettiva cessazione programmata.
3. La Società si impegna ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Al fine di gestire i citati n. 63 lavoratori in esubero:
 - la Società offrirà la possibilità di **ricollocazione in altri punti vendita** all'interno della propria struttura organizzativa o in altra Società, previa verifica con le OO.SS. territoriali;
 - le Parti concordano che la Società potrà procedere alla collocazione in **mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento**, anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza. A tal riguardo, le Parti concordano che - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 ss.mm.ii., in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità alle condizioni citate potrà avvenire **entro il termine di fruizione dell'intervento di integrazione salariale in oggetto**, non oltre il 31.10.16. Ai lavoratori che non si opporranno verrà erogato incentivo all'esodo - a seguito della sottoscrizione di verbali di conciliazione, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. - come da separata intesa tra le Parti.

POA

B. MOBILITA'.

5. Con riguardo ai residui **n. 37 lavoratori in esubero**, pari all'intero organico in forza a complessivi n. 12 punti vendita - elencati nell'allegato B) che costituisce parte integrante del presente verbale -, la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità - nel termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo - con le seguenti modalità:

- in via prioritaria, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento;
- in via subordinata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 legge 223/91 ss.mm.ii.

6. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione entro il prossimo 09 dicembre sarà erogato incentivo all'esodo - a seguito della sottoscrizione di verbali di conciliazione, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. - come specificato in separata intesa tra le Parti.


Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto della sanatoria ad ogni effetto di legge - ai sensi dell'art. 4 co. 12 legge 223/91 ss.mm.ii - di eventuali vizi della comunicazione del 19.10.15, di avvio della presente procedura

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 148/15.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Paolo N. 12





F. M. V. S. S. S.
